

**ACCORDO  
ECONOMICO COLLETTIVO  
PER LA DISCIPLINA  
DEL RAPPORTO DI PROMOZIONE  
EDITORIALE SCOLASTICA**

*Sottoscritto da A.I.E. e A.N.A.R.P.E a Milano il 27 novembre 2017*

*con decorrenza 30 novembre 2017*

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a series of loops and a final flourish.

### Art. 1

Agli effetti del presente accordo è promotore editoriale scolastico chi è incaricato stabilmente da uno o più preponenti di illustrare le caratteristiche e divulgare - nell'ambito della scuola - la conoscenza di libri e materiali di uso scolastico, per ogni ordine e grado di scuola, in una determinata zona, indipendentemente dalla qualifica o denominazione usata dalle parti.

Questo accordo non è applicabile a coloro che svolgono la suddetta attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, a coloro che sono riconosciuti agenti o rappresentanti da parte dei preponenti e a coloro che svolgono l'esercizio del commercio in proprio, degli stessi prodotti o di prodotti dello stesso genere, per i quali svolgono l'attività di promozione editoriale.

### Art. 2

Salvo patto contrario, il preponente non può valersi contemporaneamente nella stessa zona, per le stesse scuole e per gli stessi titoli di più promotori editoriali scolastici, né il promotore editoriale scolastico può assumere l'incarico di fare opera di promozione editoriale scolastica per più preponenti che siano in concorrenza fra di loro.

All'atto del conferimento dell'incarico al promotore editoriale scolastico debbono essere precisati per iscritto la zona e le scuole assegnate, le opere da promuovere, la misura ed i tempi di liquidazione delle provvigioni e compensi. Le opere e il materiale didattico da promuovere potranno essere precisati anche facendo riferimento ad appositi cataloghi o listini soggetti a periodiche revisioni.

### DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti potranno prevedere, al momento del conferimento dell'incarico, anche la regolamentazione degli eventuali compensi nel caso di interruzione del rapporto durante il periodo di prova.

### Art. 3

L'incarico conferito al promotore editoriale scolastico avrà di norma una durata di tre anni e comprenderà un periodo di prova di uno o due anni a scelta delle parti.

Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto potrà avvenire senza preavviso.

Trascorso il triennio senza che sia intervenuta risoluzione, il rapporto si intenderà trasformato a tempo indeterminato.

In caso di risoluzione del rapporto a tempo indeterminato la parte recedente dovrà dare all'altro un preavviso di:

- 4 mesi, qualora la durata del rapporto non superi gli 8 anni;
- 6 mesi, qualora la durata del rapporto superi gli 8 anni.

Per i promotori editoriali scolastici impegnati ad esercitare la propria attività per un solo preponente i termini di preavviso di cui sopra sono aumentati di un mese.

### Art. 4

Al promotore editoriale scolastico spetta una indennità per lo scioglimento del contratto. Tale indennità, che sarà accantonata dal preponente, è calcolata sulla base delle provvigioni annualmente maturate, secondo le misure di seguito riportate:

**- promotore editoriale scolastico non impegnato ad esercitare la sua attività per un solo preponente:**

- |   |    |
|---|----|
| a) sulle provvigioni fino a € 6.200,00 annui.....                   | 4% |
| b) sulla quota di provvigioni da € 6.200,01 a € 9.300,00 annui..... | 2% |
| c) sulla quota di provvigioni eccedente € 9.300,00 annui .....      | 1% |

**- promotore editoriale scolastico impegnato ad esercitare la sua attività per un solo preponente:**

- a) sulle provvigioni fino a € 12.400,00 annui..... 4%
- b) sulla quota di provvigioni da € 12.400,01 a € 18.600,00 annui..... 2%
- c) sulla quota di provvigioni eccedente € 18.600,00 ..... 1%

Da tale indennità deve detrarsi quanto il promotore editoriale scolastico abbia diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente.

#### **Art. 5**

In caso di scioglimento del rapporto a tempo indeterminato che non sia imputabile a fatto o a colpa del promotore editoriale scolastico, in aggiunta all'indennità per lo scioglimento del contratto di cui al precedente articolo, sarà corrisposta una indennità aggiuntiva calcolata nella misura minima del 3% dell'ammontare globale delle provvigioni liquidate durante il corso del rapporto instaurato a norma del presente accordo.

Sulle provvigioni maturate dal quarto al sesto anno compiuto di durata del rapporto, nel limite massimo annuo di € 45.000,00 di provvigione, verrà applicata una aliquota aggiuntiva dello 0,50%; sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto di durata del rapporto, nel limite massimo annuo di € 45.000,00, verrà applicata una ulteriore aliquota aggiuntiva dello 0,50%.

Tale indennità non è cumulabile con alcun altro trattamento che il preponente può eventualmente corrispondere in alternativa e a titolo analogo o comunque per futuri affari. Essa non è nemmeno cumulabile con alcun altro trattamento a titolo analogo che venisse stabilito da disposizioni normative di carattere generale.

#### **Art. 6**

Il promotore editoriale scolastico deve assolvere gli obblighi inerenti all'incarico affidatogli in conformità alle istruzioni generali e particolari impartite dal preponente.

I casi di risoluzione immediata per inadempimento, le relative penali e conseguenze saranno precisati negli accordi contrattuali tra le parti.

#### **Art. 7**

Il compenso verrà corrisposto nella misura, nei termini e con le modalità concordate tra le parti.

Il rimborso o concorso, al promotore editoriale scolastico, delle spese occasionate dall'attività svolta ai sensi dell'art. 1 del presente accordo non ha luogo se non dietro espresso patto scritto. Tale eventuale patto preciserà anche la misura, i termini e le modalità della corresponsione. Eventuali acconti sulle spettanze potranno essere concordati fra le parti.

#### **Art. 8**

Il preponente metterà a disposizione dei promotori editoriali scolastici, ai fini previdenziali ed assistenziali, contributi con i seguenti massimali:

**- promotore editoriale scolastico non impegnato a esercitare la sua attività per un solo preponente:** 15,55% (a carico delle parti in misura paritetica) fino a un massimale provvigionale di €25.000,00, con un contributo minimo di € 418,00 annue;

**- promotore editoriale scolastico impegnato a esercitare la sua attività per un solo preponente:** aliquota del 15,55% (a carico delle parti in misura paritetica) fino a un massimale provvigionale di € 37.500,00, con un contributo minimo di € 836,00 annue.

L'Anarpe sceglierà una compagnia assicuratrice di suo gradimento cui versare tali contributi segnalandola ai preponenti e sollevando gli stessi da ogni e qualunque responsabilità ed obbligo oltre i versamenti nelle misure previste.

Nel caso in cui il promotore editoriale scolastico sia una società di persone (snc e sas) o di capitali (s.r.l., s.p.a.), la trasmissione del nominativo deve essere effettuata dal preponente, mentre i dati relativi ai singoli soci e la precisazione delle percentuali dei versamenti da accreditare ad ognuno di essi debbono essere forniti a cura della società.

#### **Art. 8 bis**

I mandanti hanno l'obbligo di trasmettere i nominativi dei propri promotori editoriali alla compagnia assicuratrice entro tre mesi dall'inizio del rapporto, dandone comunicazione all'interessato.

I versamenti a titolo contributivo avranno scadenza annuale e verranno effettuati entro 60 giorni dalla scadenza del primo trimestre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i compensi.

#### **Art. 9**

A favore dei promotori editoriali scolastici che operano in forma individuale o che siano soci illimitatamente responsabili in società di persone (snc e sas) o soci in società di capitali (s.r.l., s.p.a.), per i casi di infortunio o di malattia speditizzata, i preponenti provvederanno alla stipulazione di una polizza assicurativa o all'adozione di forme equivalenti, atte a garantire al promotore editoriale scolastico, secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del presente articolo - il seguente trattamento, indipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla compagnia assicuratrice di cui all'art. 8:

- a) in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di € 40.000,00;
- b) in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un capitale di € 50.000,00. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto, in caso di invalidità inferiore all'80%, in relazione alla percentuale riconosciuta secondo la tabella INAIL ed a partire dal 6%;
- c) in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici: corresponsione di una diaria giornaliera di € 25,00, dal primo giorno di degenza e fino ad un massimo di 60 giorni per anno assicurativo, fatta salva la decorrenza iniziale della copertura assicurativa per la diaria stessa.

#### **DICHIARAZIONE A VERBALE**

Le percentuali ed i massimali previsti negli articoli 4-5-8-9 si adegueranno automaticamente a quelli previsti per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio del settore industriale.

#### **Art. 10**

Il presente accordo è vincolante per le parti contraenti e le sue norme potranno essere derogate solo a favore del promotore editoriale scolastico.

#### **Art. 11**


Il presente accordo entrerà in vigore il 30 novembre 2017 e scadrà il 31 dicembre 2020; ove non venisse disdetto da una delle parti con un preavviso di quattro mesi, si intenderà rinnovato di anno in anno.

In caso di regolare disdetta esso resterà in vigore fino a che non sarà sostituito da un successivo accordo.

### DICHIARAZIONE A VERBALE

L'Aie e l'Anarpe si adopereranno congiuntamente perché l'Enasarco possa accettare l'iscrizione dei promotori editoriali scolastici; in caso di accettazione della categoria il presente accordo decadrà automaticamente e le parti si incontreranno per un nuovo esame della situazione.

Milano, 27 novembre 2017

Per A.I.E.  


Per A.N.A.R.P.E.  
